



COMUNE DI ARENZANO
(Provincia di Genova)

Regolamento comunale del servizio di gestione dei rifiuti

**approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
N° 99 del 20 dicembre 1999**

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- 1 ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- 2 ART. 2 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
- 3 ART. 3 ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL COMUNE
- 4 ART. 4 RECUPERO
- 5 ART. 5 INFORMAZIONI
- 6 ART. 6 ACCESSO ALLE INFORMAZIONI
- 7 ART. 7 ORDINANZA DEL SINDACO DI RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI
- 8 ART. 8 ORDINANZE DEL SINDACO CONTINGIBILI ED URGENTI
- 9 ART. 9 COMUNICAZIONE AL CATASTO RIFIUTI

TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILATI

- 1 ART. 10 ASSIMILABILITÀ DEI RIFIUTI AGLI URBANI
- 2 ART. 11 ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SANITARI AI RIFIUTI URBANI
- 3 ART. 12 RIF. INTERNI NON INGOMBRANTI E SPECIALI ASSIMILATI
- 4 ART. 13 PERIMETRI
- 5 ART. 14 FREQUENZA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA
- 6 ART. 15 NORME RELATIVE AI CONTENITORI
- 7 ART. 16 PESATA DEI RIFIUTI URBANI
- 8 ART. 17 RIFIUTI INTERNI INGOMBRANTI
- 9 ART. 18 BENI DUREVOLI
- 10 ART. 19 RIFIUTI PERICOLOSI
- 11 ART. 20 RIFIUTI ORGANICI UMIDI E SECCHI
- 12 ART. 21 RIFIUTI DERIVANTI DA POTATURA, SFALCIO DI GIARDINI E SIMILI
- 13 ART. 22 RIFIUTI CIMITERIALI
- 14 ART. 23 RACCOLTA DIFFERENZIATA
- 15 ART. 24 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO
- 16 ART. 25 RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI
- 17 ART. 26 TRASPORTO
- 18 ART. 27 TRATTAMENTO E SMALTIMENTO
- 19 ART. 28 PUBBLICITÀ ED INFORMAZIONE

TITOLO III - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

- 1 ART. 29 RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRATTAMENTO
- 2 ART. 30 FREQUENZA E MODALITÀ DEL SERVIZIO PUBBLICO
- 3 ART. 31 CONTENITORI PORTARIFIUTI
- 4 ART. 32 SERVIZI VARI DI PULIZIA
- 5 ART. 33 INTERVENTI URGENTI DI DISINQUINAMENTO
- 6 ART. 34 FABBRICATI E AREE SCOPERTE
- 7 ART. 35 TERRENI NON EDIFICATI
- 8 ART. 36 MERCATI
- 9 ART. 37 AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI
- 10 ART. 38 AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI
- 11 ART. 39 MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
- 12 ART. 40 VOLANTINAGGIO
- 13 ART. 41 CARICO E SCARICO MERCI E MATERIALI
- 14 ART. 42 POZZETTI STRADALI
- 15 ART. 43 CAROGNE DI ANIMALI
- 16 ART. 44 ANIMALI
- 17 ART. 45 CAVE E CANTIERI

TITOLO IV - RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI

- 1 ART. 46 DISCIPLINA GENERALE
- 2 ART. 47 VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI
- 3 ART. 48 RIFIUTI INERTI
- 4 ART. 49 TRASPORTO DEI RIF. INERTI : OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE
- 5 ART. 50 RIF. SPECIALI E PERICOLOSI : OBBLIGHI DEI PRODUTTORI

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

- 1 ART. 51 SANZIONI - 2 Allegato

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1) Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina della gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati, per quantità e qualità, ai rifiuti urbani, prodotti nel territorio del Comune.
- 2) La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è disciplinata dal presente Regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e di responsabilizzare tutti i soggetti coinvolti nel ciclo dei beni da cui originano i rifiuti e cioè i produttori, i distributori ed i consumatori con l'obbiettivo primario di ridurre le quantità dei rifiuti stessi incentivando tutte le forme di raccolta differenziate e smaltendo in discarica solo le parti residuali.
- 3) La gestione è effettuata nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.
- 4) Ai fini del presente Regolamento per Decreto si intende il decreto legislativo 5 febbraio 1997 n° 22 ; per R.U. i rifiuti urbani e per R.A.U. i rifiuti urbani non pericolosi assimilati agli urbani.

ART. 2

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

- 1) Per nozione di rifiuto e le definizioni di : produttore, detentore, gestione, raccolta, raccolta differenziata, smaltimento, recupero, luogo di produzione dei rifiuti, stoccaggio, deposito temporaneo, bonifica e messa di sicurezza si rinvia a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto.
- 2) Ai sensi dell'art. 7 del Decreto, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.
- 3) Sono rifiuti urbani :
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione ;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per quantità e qualità ai sensi del successivo articolo 10 del presente Regolamento
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua ;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali ;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e), individuati, ai sensi dell'art. 45, comma 4°, lettera b) del Decreto, dal ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità, sentita la Conferenza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.
- 4) Sono rifiuti speciali :
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro - industriali ;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo ;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali ;
 - d) i rifiuti da attività artigianali ;
 - e) i rifiuti da attività commerciali ;
 - f) i rifiuti da attività di servizio,
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi.
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
 - i) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e le loro parti.
- 5) Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato "D" al Decreto.

ART. 3

ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL COMUNE

- 1) Il Comune effettua, in regime di privativa e nel rispetto del piano provinciale di gestione, la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento :
 - a) dei rifiuti urbani.
 - b) dei rifiuti assimilati, per qualità e quantità, ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello spazzamento ai sensi del successivo articolo 10.
 - c) dei rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, ovvero di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime o lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.
- 2) La gestione di cui al primo comma è effettuata dal Comune nelle forme di cui all'art. 22 della Legge 8 giugno 1990, n° 142, e successive modificazioni, dal gestore dei servizi che, al fine del presente Regolamento, è denominato Gestore, e in cooperazione con gli altri Enti locali ricadenti nello stesso ambito territoriale nelle forme e nei modi, individuati dalla Provincia ai sensi dell'art. 23, comma 5 del Decreto.
- 3) E' inoltre, di competenza del Comune l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati di cui all'art. 17 del Decreto, nonché la realizzazione d'ufficio degli interventi previsti in detti piani in caso che non vi provvedano o non siano individuabili i responsabili della situazione di inquinamento.
- 4) Il Comune può istituire, nelle forme previste dalla Legge n° 142 del 1990 e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani.
- 5) Anche al fine di assicurare la responsabilizzazione degli utenti, il Comune si avvale, nelle attività di gestione dei rifiuti urbani, della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni di volontariato.

ART. 4

RECUPERO

- 1) Sono obbligatorie tutte le operazioni di raccolta differenziata dei rifiuti riciclabili.
- 2) Al fine di favorire le operazioni di recupero, sono promossi, oltre alla raccolta differenziata, studi sulla realtà sociale ed economica e sulla sua distribuzione sul territorio, sui settori produttivi e sulle loro esigenze, sulle strutture organizzative, sui processi produttivi e sui processi di recupero in atto. Il tutto mirato al conseguimento della riduzione della produzione dei rifiuti dello smaltimento in discarica dei soli rifiuti residuali.
- 3) Per i fini di cui al primo comma, gli uffici comunali coprono con carta riciclata almeno il quaranta per cento del loro fabbisogno. Nei contratti di appalto di lavori pubblici e di forniture può essere previsto l'obbligo di impiegare o fornire, in tutto o in parte, materiali recuperati dai rifiuti o prodotti con tali materiali.

ART. 5

INFORMAZIONE

- 1) Al fine di assicurare la responsabilizzazione degli utenti, il Comune, anche in collaborazione con le associazioni di volontariato e dei cittadini, organizza periodicamente campagne di informazione sulle problematiche della gestione dei rifiuti, ed in particolare della prevenzione e del recupero degli stessi .

ART. 6

ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

- 1) Chiunque ne faccia richiesta, senza necessità di dimostrare il proprio interesse, ha libertà di accesso a qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva sonora o contenuta nelle basi di dati riguardante lo stato delle acque, dell'aria, del suolo, della fauna, della flora, del territorio e degli spazi naturali, nonché le attività, comprese quelle nocive, o le misure che incidono o possono incidere negativamente sulle predette componenti ambientali e le attività o le misure destinate a tutelare, ivi comprese le misure amministrative ed i programmi di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati.

COMUNE DI ARENZANO
(Provincia di Genova)

- 2) La libertà di accesso alle informazioni di cui al primo comma assicurata dal Comune con le modalità e nei limiti previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n° 39, di attuazione della direttiva 90/313/CEE del Consiglio del 7 giugno 1990.
- 3) Il Comune rende disponibili le informazioni di cui al primo comma presso l'Ufficio Tutela Ambiente.
- 4) Per quanto non previsto dal Decreto n° 39 del 1997, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 9 agosto 1990, n° 241, di cui al D.P.R. 27 giugno 1992, n° 352, e successive modificazioni ed integrazioni, e al Regolamento comunale per l'accesso agli atti.

ART. 7

ORDINANZA DEL SINDACO DI RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI

- 1) E' assolutamente vietato l'abbandono ed il deposito di rifiuti sul suolo e nel suolo di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, anche se racchiusi in sacchetti o contenuti in recipienti.
- 2) E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
- 3) In caso di violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2, il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni necessarie per la rimozione dei rifiuti ed il loro avvio al recupero e allo smaltimento, fissando il termine entro il quale i responsabili sono tenuti a provvedere. Decorso il termine assegnato, il Comune procede d'ufficio all'esecuzione delle operazioni all'uopo necessarie in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate, così come previsto dall'art. 14 del Decreto.
- 4) L'ordinanza di cui al terzo comma è adottata su parere degli organi tecnici locali. Essa è notificata ai soggetti responsabili, nonché al proprietario dell'area o al titolare di diritti reali o di godimento dell'area, dai messi comunali. Copia dell'ordinanza è affissa all'albo pretorio per la durata di quindici giorni.

ART. 8

ORDINANZE DEL SINDACO CONTINGIBILI ED URGENTI

- 1) Qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto, può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e per l'ambiente.
- 2) L'ordinanza, che deve essere adottata su parere degli organi tecnici sanitari locali, indica le norme a cui si intende derogare.
- 3) L'ordinanza è comunicata, entro tre giorni dall'emissione, al Ministro dell'Ambiente ed al Ministro della Sanità, nonché al Presidente della Giunta Regionale
- 4) L'ordinanza ha efficacia per il periodo indicato nel provvedimento, che non può essere superiore a sei mesi : Essa non può essere reiterata per più di due volte.
- 5) Le ordinanze di cui al presente articolo sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per tutta la durata della loro efficacia e in altri luoghi pubblici. Inoltre, sono pubblicizzate nelle altre forme, individuate nella stessa ordinanza, idonee a garantire l'informazione agli utenti sul loro contenuto. Sono notificate ad eventuali soggetti direttamente interessati a mezzo dei messi comunali.

ART. 9

COMUNICAZIONI AL CATASTO RIFIUTI

- 1) Il Gestore comunica annualmente al Catasto rifiuti, secondo le modalità previste dalla Legge 25 gennaio 1994, n° 70, le seguenti informazioni relative all'anno precedente :
 - a) quantità dei rifiuti raccolti nel proprio territorio ;
 - b) soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno ;
 - c) costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti.

TITOLO II
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILATI

ART. 10

ASSIMILABILITÀ DEI RIFIUTI AGLI URBANI

- 1) Sulla base dei criteri fissati dallo Stato ai sensi dell'articolo 18, comma 2^a, lettera d) del Decreto, ai fini dello smaltimento sono assimilati ai rifiuti urbani indicati al punto 1.1.1., lettera a) della "Deliberazione del Comitato Interministeriale" del 27 luglio 1984.
- 2) Ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera d) e 21, comma 2, lettera g) del Decreto sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, ovvero di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

ART. 11

ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SANITARI AI RIFIUTI URBANI

- 1) Ai sensi dell'art. 45, comma 3, lettera c) del Decreto, sono assimilati agli urbani le frazioni dei rifiuti sanitari individuati con Decreto del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità.
- 2) Per usufruire del servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti, il responsabile della struttura sanitaria dovrà inoltrare al Comune apposita istanza, sulla quale il Comune dovrà pronunciarsi entro sessanta giorni.
- 3) Fino all'emanazione del Decreto di cui al primo comma, continuano ad applicarsi i criteri di assimilabilità definiti dalle vigenti disposizioni normative.

ART. 12

RIFIUTI INTERNI NON INGOMBRANTI E SPECIALI ASSIMILATI

- 1) I rifiuti urbani interni non ingombranti e quelli speciali assimilati (così come definiti rispettivamente all'art. 2 del presente Regolamento) devono essere conferiti, a cura del produttore, mediante appositi involucri protettivi in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.
- 2) Il conferimento di tali rifiuti deve avvenire esclusivamente nei cassonetti predisposti dal Gestore, negli orari stabiliti con ordinanza sindacale e che risultano evidenziati in una nota apposta sugli stessi cassonetti.
- 3) Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ordinari ed assimilati :
 - i rifiuti riciclabili,
 - i rifiuti pericolosi,
 - i rifiuti speciali non assimilabili
 - sostanze allo stato liquido
 - materiali in fase di combustione
 - materiali che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto (es. metalli, ecc.).
- 4) E' vietato conferire rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo o nelle relative ordinanze sindacali.
- 5) I rifiuti non possono essere inseriti sciolti nei cassonetti, ma devono essere raccolti in sacchetti o simili per impedirne la dispersione. Dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del cassonetto deve essere ben chiuso. Qualora un contenitore risultasse già colmo, è vietato abbandonare i rifiuti ai lati dello stesso, il loro conferimento deve avvenire nel cassonetto più vicino. E' vietato sbloccare i freni di stazionamento, ribaltare o danneggiare i cassonetti, eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.
- 6) Nel conferimento, particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che frammenti di oggetti taglienti o acuminati possono provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta : tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurre la pericolosità. Gli aghi delle siringhe, inoltre, devono essere conferiti previo rincapucciamento.
- 7) I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta separata (raccolta differenziata) devono essere conferiti negli appositi contenitori a campana e nel centro di conferimento attrezzato. E' vietato conferire rifiuti in

COMUNE DI ARENZANO
(Provincia di Genova)

condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo o nelle relative ordinanze sindacali.

- 8) I rifiuti non possono essere inseriti sciolti nei cassonetti, ma devono essere raccolti in sacchetti o simili per impedirne la dispersione. Dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del cassonetto deve essere ben chiuso. Qualora un contenitore risultasse già colmo, è vietato abbandonare i rifiuti ai lati dello stesso, il loro conferimento deve avvenire nel cassonetto più vicino. E' vietato sbloccare i freni di stazionamento, ribaltare o danneggiare i cassonetti, eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.
- 9) Nel conferimento, particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che frammenti di oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta : tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurre la pericolosità. Gli aghi delle siringhe, inoltre, devono essere conferiti previo rinchiusamento.
- 10) I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta separata (raccolta differenziata) devono essere conferiti negli appositi contenitori a campana e nel centro di conferimento attrezzato.

ART. 13
PERIMETRI

- 1) I perimetri entro i quali il Gestore svolge il servizio di raccolta dei rifiuti di cui all'articolo precedente, sono definiti con l'obiettivo di estendere al massimo numero di utenti potenziali la possibilità di usufruire del servizio pubblico, nel rispetto delle norme del D.Lgs. 507/93 e compatibilmente con i livelli tecnico - organizzativi dell'Azienda stessa.
- 2) Il servizio è garantito su tutte le aree del territorio comunale indicate nell'allegata planimetria, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.
- 3) Si intendono coperti dal pubblico servizio anche quelli edifici ai quali si acceda mediante strada privata.
- 4) Successivamente all'approvazione del presente Regolamento i perimetri di cui al punto 2 possono essere aggiornati o modificati tramite ordinanza sindacale.
- 5) Coloro che risiedono all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico - sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente agricolo, organizzando anche all'interno delle abitazioni o loro pertinenze modalità di detenzione dei rifiuti per il successivo conferimento nel più vicino contenitore di raccolta.
- 6) E' ammesso lo smaltimento nelle concimaie destinate all'accumulo dello stallatico o alla produzione di compost, della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti.
- 7) E' vietato incendiare i rifiuti all'aperto.
- 8) Le norme relative al conferimento separato si applicano anche ai rifiuti riciclabili che vengono prodotti all'esterno dell'area di espletamento del servizio di raccolta.

ART. 14
FREQUENZA DEL SERVIZIO RACCOLTA

- 1) La raccolta dei rifiuti urbani interni non ingombranti deve essere effettuata in conformità ai principi stabiliti al punto 2.1.1 della Deliberazione Interministeriale del 27.07.84.
- 2) Tale raccolta viene di regola assicurata tutti i giorni lavorativi e svolta di norma in fasce orarie corrispondenti al turno di lavoro antimeridiano dagli operatori del Gestore.
- 3) Particolari forme di organizzazione vengono predisposte dal Gestore nelle seguenti occasioni :
DOMENICHE E FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI - la domenica vengono assicurati servizi essenziali di raccolta, con percorsi studiati in modo tale da interessare utenze ed esigenze particolari.
FESTIVITÀ DOPPIE - nel caso di festività coincidenti con il sabato o il lunedì, per cui viene a realizzarsi una doppia festività, e nel caso di due festività consecutive, si procede come segue :
- primo giorno servizio regolare
- secondo giorno servizio tipo domenica

ART. 15
NORME RELATIVE AI CONTENITORI

- 1) I contenitori per la raccolta dei rifiuti, di cui all'art. 10 del presente Regolamento, sono collocati in area pubblica o privata soggetta ad uso pubblico a cura del Gestore.

COMUNE DI ARENZANO
(Provincia di Genova)

- 2) Ogni successivo spostamento di cassonetti che riguardi un'intera via (o un lungo tratto o una diramazione di essa) o piazza, anche se avvenga entro i 250 metri, deve essere verificato con gli Uffici Comunali di Tutela Ambiente e di Polizia Municipale.
- 3) Ove previsti in area privata, i contenitori devono essere comunque di proprietà del Gestore.
- 4) L'area interessata dal cassonetto deve essere delimitata con segnaletica orizzontale di colore giallo. Sempre a cura del Gestore devono essere installate le protezioni di ancoraggio e di fermo dei cassonetti quando necessarie.
- 5) I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedirne esalazioni moleste.
- 6) Essi, nonché le relative piazzole di sedime, devono essere sottoposti a periodici e adeguati lavaggi e disinfezioni al fine di impedire l'insorgere di pericoli di natura igienico - sanitaria.
- 7) La collocazione dei cassonetti deve consentire le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi, e non deve creare intralci alla circolazione veicolare e pedonale.
- 8) Al fine di consentire tali operazioni da parte dei veicoli del Gestore gli spazi immediatamente adiacenti ai cassonetti dovranno essere lasciati liberi dall'utenza automobilistica.
- 9) Nel rispetto delle norme igienico - sanitarie, ma sempreché le condizioni oggettive dei luoghi lo permettano, deve essere mantenuta una distanza di 5 metri in orizzontale rispetto a finestre ubicate a piano terra o in seminterrati, e ingressi di attività commerciali quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, farmacie, tavole calde, paninoteche e ristoranti.
- 10) Nella medesima area possono essere collocati più cassonetti in funzione della richiesta del servizio e delle condizioni oggettive dei luoghi ; la valutazione di tali elementi è effettuata dal Gestore di concetto con la Polizia Municipale, anche in funzione del non disturbo diretto dell'utenza.
- 11) per ogni utenza familiare è previsto un volume disponibile per il conferimento di 30 lt/giorno.
- 12) La capacità dei cassonetti è comunque variabile a seconda del tipo in relazione alle dimensioni della rete stradale e alle caratteristiche dei mezzi che li devono movimentare.
- 13) Per le utenze non familiari il servizio di raccolta prevede volumi utili per il conferimento, maggiori o minori, in funzione delle varie categorie e della loro attitudine a produrre rifiuti.
- 14) In caso di interventi di risistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, devono essere previsti gli spazi e i contenimenti per i cassonetti dei rifiuti solidi urbani, sulla base di standards proposti dal Gestore in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia, al numero degli utenti e alla destinazione degli insediamenti da servire.
- 15) deve essere acquisito parere preventivo tecnico del Gestore da parte dei progettisti delle opere sopra indicate.

ART. 16

PESATA DEI RIFIUTI URBANI

- 1) Per quanto riguarda le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima dell'invio al recupero e allo smaltimento, si rimanda ad apposita norma del nuovo Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa in attuazione dei dispositivi di cui al D.Lgs. 22/97.

ART. 17

RIFIUTI INTERNI INGOMBRANTI

- 1) I rifiuti interni ingombranti non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade.
- 2) Gli utenti, possono conferire i rifiuti ingombranti direttamente presso il centro di stoccaggio, individuato con apposita Ordinanza Sindacale. Il conferimento è soggetto alle tariffe approvate dall'Amministrazione Comunale.
- 3) Su richiesta dell'interessato, il Gestore provvede alla raccolta di tali rifiuti al domicilio dell'utente tramite apposito servizio personalizzato soggetto al pagamento di tariffe comprensive del trasporto approvate dall'Amministrazione Comunale.
- 4) Per il trasporto dei rifiuti di cui al presente articolo gli utenti devono obbligatoriamente essere muniti di autocertificazione, secondo le modalità indicate nell'art. 44 del presente Regolamento.

ART. 18
BENI DUREVOLI

- 1) I beni durevoli per uso domestico così come individuati dal comma 5 dell'art. 44 del D.Lgs. 22/97 sono:
- a) frigoriferi - surgelatori - congelatori
 - b) televisori
 - c) computers
 - d) lavatrici e lavastoviglie
 - e) condizionatori d'aria

ad esaurimento della loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente oppure essere conferiti al Gestore con le modalità di cui all'art. 17.

ART. 19
RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

- 1) I rifiuti urbani pericolosi devono essere conferiti in modo separato rispetto ai rifiuti ordinari, secondo le seguenti modalità nonché quelle stabilite da apposita Ordinanza Sindacale :
- le pile usate o scadute devono essere conferite negli appositi contenitori installati in diversi punti della città (soprattutto presso i rivenditori) ; il Gestore provvede alla periodica raccolta e allo smaltimento finale ;
 - i prodotti tossici e/o infiammabili (contrassegnati dai simboli "T" o "F"), unitamente ai relativi contenitori, devono essere conferiti esclusivamente presso le postazioni attrezzate e custodite appositamente nelle strutture territoriali del Gestore.
 - le sostanze farmaceutiche scadute o non più utilizzabili devono essere immesse esclusivamente negli appositi contenitori responsabili presso le farmacie e presso la sede della locale C.R.I. ; il Gestore provvede alla periodica raccolta ed allo smaltimento finale.

ART. 20
RIFIUTI ORGANICI UMIDI E SECCHI

- 1) Ai sensi dell'art. 6 del D. M. dell'Ambiente del 29.05.91, devono essere raccolte separatamente le frazioni umide e secche che vengono prodotte presso le mense pubbliche e private, i punti di ristorazione, nelle aree in cui vengono svolti mercati e presso gli esercizi commerciali che producono rifiuti organici putrescibili.
- 2) Le modalità e i tempi per l'attuazione della raccolta differenziata di tale componente organica umida e secca, vengono definiti in apposita Ordinanza Sindacale.
- 3) I materiali organici che possono fermentare devono essere conferiti in appositi contenitori situati in piazzole o aree appositamente individuate presso le mense, i centri di ristorazione, i mercati ed in genere presso le utenze collettive.
- 4) Tali contenitori devono disporre di chiusura ermetica tale da non permettere il rovistamento da parte degli animali e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti. Essi devono essere tali da non permettere lo scolo di materiali fermentiscibili.
- 5) I contenitori devono essere lavati e disinfettati secondo quanto stabilito con Ordinanza Sindacale.

ART. 21
RIFIUTI DERIVANTI DA POTATURA, SFALCIO DI GIARDINI E SIMILI

- 1) I residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree alberate, costituenti pertinenze di edifici privati devono essere smaltiti nei seguenti termini :
- mediante conferimento al Gestore secondo le modalità di cui all'art. 17 ;
 - mediante riciclaggio diretto nel sito di produzione tramite produzione di compost per mezzo di cippatura ed accumulo.

ART. 22
RIFIUTI CIMITERIALI

COMUNE DI ARENZANO
(Provincia di Genova)

- 1) I rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazioni ed estumulazioni costituiti da resti lignei di feretro, oggetti ed elementi metallici del feretro e avanzi di indumento dovranno essere smaltiti in appositi impianti di termodistruzione.
- 2) In via transitoria, ai sensi della Deliberazione Giunta Regionale n° 2992 del 06.09.1996, qualora sussistano condizioni di necessità dovute a carenza di impianti di incenerimento, potranno essere smaltiti in discariche di I° categoria, attraverso sistemi di raccolta separata dai normali rifiuti solidi urbani, a condizione che gli stessi vengano preventivamente sottoposti ad adeguata riduzione volumetrica.

ART. 23

RACCOLTA DIFFERENZIATA

- 1) L'Amministrazione Comunale intende conseguire l'obiettivo della raccolta differenziata per il recupero di materiali e di energia ; le modalità del relativo conferimento vengono determinate da apposita ordinanza sindacale.
- 2) Il Gestore definisce le modalità di esecuzione del servizio di raccolta differenziata, favorendo quelle tecniche che permettono di incrementare le rese di recupero dei materiali e contenere i costi di gestione.
- 3) tali raccolte differenziate possono essere organizzate anche mediante convenzioni con Associazioni, Enti o Ditte private.
- 4) Nelle aree interessate dal servizio è obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata, delle iniziative attivate ed autorizzate comunque finalizzate al recupero - riciclaggio. Pertanto, i rifiuti per i quale sia stata istituita la raccolta differenziata, è vietato il conferimento nei contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta R.S.U.
- 5) Il Gestore può attivare in forma sperimentale, in determinati ambiti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, anche forme di raccolta differenziata in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico, di tutela igienico sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento, e di ridurre la quantità dei rifiuti da avviare a discarica o all'incenerimento.

ART. 24

RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

- 1) I rifiuti di imballaggi secondari o terziari devono essere restituiti dall'utilizzatore (in genere commerciante al dettaglio) al produttore (in genere commerciante all'ingrosso, distributore, importatore, ecc.). In alternativa l'utente utilizzatore dovrà a sua cura e spese consegnarli al Gestore.

ART. 25

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI

- 1) La raccolta dei rifiuti speciali assimilati deve essere effettuata nel seguente modo :
 - a) nell'ambito delle attrezzature destinate ai rifiuti urbani interni con eventuale opportuno potenziamento del volume per il conferimento.
 - b) organizzata separatamente dal sistema ordinario, nei casi che possono penalizzare, con gravi conseguenze, la gestione del servizio, ricorrendo all'installazione nelle aree limitrofe e interne all'insediamento, di uno o più contenitori riservati del tipo di quelli utilizzati per i rifiuti urbani e o i contenitori di maggior capienza ;
 - c) il Gestore, allo scopo di favorire ove è possibile procedure di conferimento differenziato rivolte al recupero - riciclaggio di materiale e/o energia, potrà definire modalità diverse di raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani ; tali modalità sono rese esecutive con apposita ordinanza sindacale.
- 2) Sino alla classificazione dei rifiuti assimilabili ai sensi del disposto dell'art. 21 del D.Lgs. 22/97 secondo i criteri che verranno emanati dallo Stato ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. stesso, si applica quanto previsto dalla D.C.C. n° 54 del 29.07.1998 "Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività economiche".

ART. 26

TRASPORTO

COMUNE DI ARENZANO
(Provincia di Genova)

- 1) Il trasporto dei rifiuti solidi urbani, durante l'operazione di raccolta e di trasferimento all'impianto di smaltimento, e degli altri tipi di rifiuto di competenza del Gestore, deve avvenire in ottemperanza a quanto previsto dalla Deliberazione Interministeriale del 27.07.1984.
- 2) Gli automezzi usati per il trasporto devono pertanto essere idonei ad assicurare il rispetto delle norme igienico - sanitarie, sia per le caratteristiche specifiche dell'attrezzatura, sia per il loro stato di manutenzione e conservazione.
- 3) Tali veicoli devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice della Strada e alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo particolari deroghe o autorizzazioni (ammesse dall'ordinamento giuridico) che possono essere concesse su conforme dell'ufficio competente del Comando della Polizia Municipale, dal Sindaco per agevolare lo svolgimento del pubblico servizio (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, limitazioni d'orario, dimensioni del veicolo, ect.).

ART. 27

TRATTAMENTO E SMALTIMENTO

- 1) La fase finale di smaltimento dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta o mediante articolazioni particolari del medesimo, avviene a cura del Gestore presso gli impianti debitamente autorizzati dalle autorità competenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge.

ART. 28

PUBBLICITÀ ED INFORMAZIONE

- 1) Il Gestore è tenuto con modalità più appropriate e tramite avvisi a pubblicizzare nel dettaglio :
 - giorni ed orari di conferimento nei cassonetti,
 - giorni ed orari di raccolta delle singole vie o piazze ;
 - modalità della raccolta differenziata ;
 - modalità del conferimento dei rifiuti ingombranti ;
 - sintetiche informazioni sulle tariffe ;
 - recapiti telefonici degli uffici.

TITOLO III

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

ART. 29

- 1) I servizi di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni (così come definiti all'art. 2 del presente Regolamento) vengono espletati dal Gestore entro i parametri di cui alla planimetria allegata al presente Regolamento. Tali perimetri comprendono :
 - a) le strade e le piazze, compresi i portici e i marciapiedi, classificate come comunali ai sensi della Legge 126/1958 e successive modificazioni e le nuove strade comunali ;
 - b) i tratti urbani di strade e provinciali ;
 - c) aree pedonali a verde pubblico e/o attrezzate disponibili ed aperte permanentemente all'uso pubblico, compresi i parchi, gli spazi verdi di arredo stradale, aiuole spartitraffico, centro viali, ecc. ;
 - d) le rive dei corsi d'acqua liberi ed accessibili e le spiagge libere, non date in concessione ;
 - e) le aree cimiteriali con l'esclusione delle aree di competenza del Servizio Cimiteriale ;
 - f) i sottopassi e sovrappassi pubblici.
- 2) I servizi di cui sopra, su richiesta degli interessati, possono essere effettuati anche su strade ed aree private delimitate, dietro pagamento di tariffe deliberate dal Gestore e approvate dall'Amministrazione Comunale.
- 3) Il servizio di raccolta e pulizia dei rifiuti delle aree private e delle spiagge in concessione o in uso temporaneo è a carico dei concessionari che devono installare appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti stessi, allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia di tali aree. Le successive fasi di trasporto e smaltimento vengono effettuate dal Gestore.
- 4) Il servizio di pulizia delle rive dei torrenti e dei corsi d'acqua pubblici a carico dei frontisti, è effettuato dal Gestore dietro il pagamento delle tariffe approvate dall'Amministrazione Comunale.

COMUNE DI ARENZANO
(Provincia di Genova)

- 5) In occasione di manifestazioni organizzate dagli Enti Pubblici o dalle Autorità locali, previamente autorizzate, che non abbiano carattere commerciale e non implichino attività commerciali di alcun genere, il servizio di raccolta dei rifiuti esterni prodotti sulle aree pubbliche non recintate viene svolto dal Gestore senza addebito di spesa.

ART. 30

FREQUENZA E MODALITÀ' DEL SERVIZIO PUBBLICO

- 1) La frequenza e le modalità di espletamento dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani esterni vengono definite con il Gestore in occasione del contratto di servizio, in funzione delle necessità dell'utenza ed in relazione alla tecnologia ed ai mezzi d'opera disponibili.
- 2) Devono essere adottate le soluzioni operative più convenienti in funzione delle caratteristiche urbanistiche, della viabilità, dell'intensità del traffico veicolare, delle attività commerciali, artigianali e turistiche ed in genere dall'utilizzazione del territorio.

ART. 31

CONTENITORI PORTARIFIUTI

- 1) Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico sopra indicate, il Gestore provvede ad installare appositi contenitori portarifiuti, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia.
- 2) In tali contenitori non devono essere conferiti rifiuti urbani interni e rifiuti ingombranti. Essi non devono essere danneggiati, ribaltati o rimossi. E' vietato eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Gestore.

ART. 32

SERVIZI VARI DI PULIZIA

- 1) Rientrano fra i vari compiti affidati al Gestore i seguenti servizi :
 - a) diserbo periodico delle aree di circolazione, dei cigli delle strade, delle aiuole o delle aree pubbliche, nonché l'asportazione di qualsiasi rifiuti delle stesse ;
 - b) pulizia, lavatura, disinfezione e deodorizzazione degli orinatoi pubblici ;
 - c) pulizia periodica esterna delle fontane, fontanelle, monumenti pubblici (zoccolo di base), pareti laterali ad altezza d'uomo delle gallerie di pubblico transito ;
 - d) pulizia delle spiagge libere comunali ;
 - e) pulizia su chiamata (da parte dell'Amministrazione Comunale, dei suoi organi o dei Corpi di Polizia) della carreggiata a seguito di incidenti stradali o di perdite del carico da parte dei veicoli, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili dell'incidente e per le strade comprese entro il perimetro di spazzamento ;
 - f) disinfezione e lavaggio delle aree soggette permanentemente ad uso pubblico, di vicoli, strade e scalinate, con le frequenze stabilite dal Gestore anche su segnalazione dell'Ufficio Comunale ;
 - g) altri servizi a richiesta dei privati da valutarsi di volta in volta, previo pagamento laddove eseguiti ;
 - h) pulizia delle aree verdi comunali aperte al pubblico ;
 - i) derattizzazione di tutte le aree pubbliche.

ART. 33

INTERVENTI URGENTI DI DISINQUINAMENTO

- 1) Il Gestore provvede direttamente con le proprie strutture, con l'ausilio eventuale di ditte autorizzate e dei Vigili del Fuoco, ai disinquinamenti che si rendono necessari sulle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico.
- 2) Il Gestore provvede altresì allo smaltimento di rifiuti potenzialmente speciali e/o tossici e nocivi giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, nelle spiagge marittime, lacuali e sulle rive dei fiumi con le modalità definite e concordate, per quanto di competenza, con la Polizia Municipale, i Vigili del Fuoco, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente Ligure e la Procura della Repubblica.

ART. 34

FABBRICATI E AREE SCOPERTE

- 1) Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi.

COMUNE DI ARENZANO
(Provincia di Genova)

- 2) Qualora l'accumulo dei rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica, il Sindaco può ingiungere a tali soggetti di provvedere entro un certo termine di tempo.
- 3) trascorso inutilmente tale termine il Sindaco emana ordinanza affinché il servizio pubblico esegua con urgenza e a spese dei suddetti responsabili i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

ART. 35

TERRENI NON EDIFICATI

- 1) I terreni non edificati, a qualunque uso o destinazione siano adibiti, devono essere conservati in buono stato di decoro e pulizia e costantemente liberi da materiale di scarto abbandonati anche da terzi a cura dei proprietari o di coloro che ne hanno la disponibilità.
- 2) In caso di scarico abusivo di rifiuti sulle aree indicate al comma precedente, anche ad opera di terzi e/o di ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente ne abbia la disponibilità, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso con dolo o colpa, è obbligato con Ordinanza del Sindaco alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell'area nonché all'asporto ed allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.

ART. 36

MERCATI

- 1) Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio coperti o scoperti, compresi i mercati rionali temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi sacchi e conferirli in contenitori o in attrezzature particolari allestite dal Gestore.
- 2) L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita entro un'ora dall'orario di chiusura.
- 3) Per consentire al personale del Gestore di eseguire le operazioni manuali e meccanizzate di pulizia, devono essere rispettati gli orari del divieto di sosta per le autovetture. Per particolari esigenze o caratteristiche urbanistiche può essere necessario modificare tali orari, su richiesta specifica del Gestore alle competenti autorità.
- 4) In occasione di mercati periodici e fiere autorizzate in area pubblica, l'Ente promotore o comunque gli occupanti sono soggetti alla tassa giornaliera di smaltimento rifiuti prevista dal D.L. 507/93 e successive modificazioni, e devono concordare con il Gestore le modalità per lo svolgimento del relativo servizio di raccolta.

ART. 37

AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

- 1) Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate dalle pertinenze di pubblici esercizi, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute pulite dai rispettivi gestori, eventualmente attraverso adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
- 2) I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.
- 3) All'orario di chiusura le aree devono risultare perfettamente pulite.
- 4) Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

ART. 39

MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

- 1) Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze, e aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al Gestore con un preavviso di otto giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.
- 2) A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi.

COMUNE DI ARENZANO
(Provincia di Genova)

- 3) Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni, salvo il caso in cui promotore è la civica Amministrazione.

ART. 40
VOLANTINAGGIO

- 1) Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato distribuire volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico a mano o tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli.
- 2) E' fatta eccezione per i volantini distribuiti per propaganda elettorale, per manifestazioni politiche o sindacali e per comunicazioni effettuate dalla Civica Amministrazione o da altri Enti Pubblici o da Aziende Pubbliche alla cittadinanza o all'utenza.

ART. 41
CARICO E SCARICO MERCI E MATERIALI

- 1) Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.
- 2) In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia suddetta.
- 3) In caso di inadempienza di entrambi i soggetti, la pulizia viene effettuata direttamente dal Gestore, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei suddetti responsabili.

ART. 42
POZZETTI STRADALI

- 1) Il Gestore provvede a mantenere sgombra la superficie dei pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurarne il regolare deflusso. E' assolutamente vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere negli stessi.

ART. 43
CAROGNE DI ANIMALI

- 1) Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla U.S.L. competente o prescritte nel Regolamento Comunale di Igiene e Sanità.

ART. 44
ANIMALI

- 1) I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico e gli spazi privati aperti al pubblico.
- 2) Essi sono tenuti a dotarsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure di animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata.
- 3) Detti escrementi e rifiuti devono essere raccolti in un sacchetto o in un idoneo contenitore e depositati nei cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.

ART. 45
CAVE E CANTIERI

- 1) I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio, nonché di quelle da considerarsi ormai chiese per ultimato esercizio, sono tenuti ad attrezzare le aree immediatamente adiacenti con idonee opere (recinzioni, ecc.) al fine di impedire l'accesso ad estranei, fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie necessarie.
- 2) Inoltre i proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche aperte al pubblico, confinanti con le suddette cave e cantieri, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi lordura o imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.).

- 3) Per il trasporto dei rifiuti di cui al presente articolo è obbligatorio munirsi di autocertificazione, secondo le modalità indicate nell'art. 48 del presente Regolamento.

TITOLO IV

GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI

ART. 46

DISCIPLINA GENERALE

- 1) I produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, ed i rifiuti pericolosi, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati, e a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento, direttamente o attraverso imprese o Enti autorizzati, in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.Lgs. 22/97 nonché di quelle contenute nelle normative regionali.
- 2) Per la raccolta e lo smaltimento di detti rifiuti, il Comune può istituire servizi pubblici integrativi tramite apposite convenzioni con i detentori dei rifiuti stessi, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 22/97 e nelle forme previste dalla L.142/90 e successive modificazioni.

ART. 47

VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

- 1) I rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, carcasse di autoveicoli e motoveicoli, carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravans, macchine operatrici e simili, devono essere conferiti dai privati o dalle pubbliche autorità ai centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione.

ART. 48

RIFIUTI INERTI

- 1) Il conferimento dei materiali provenienti da demolizioni o costruzioni deve avvenire presso impianti autorizzati.
- 2) Modeste quantità di materiali, comunque non superiori al metro cubo, provenienti da piccoli interventi di demolizione e costruzione, possono essere conferite al Gestore secondo le modalità di cui all'art. 17.

ART. 49

TRASPORTO DEI RIFIUTI INERTI : OBBLIGO DI AUTOCERTIFICAZIONE

- 1) Al fine di controllare la provenienza e la destinazione dei rifiuti inerti di cui all'articolo precedente, onde evitare l'abbandono indiscriminato degli stessi, i conducenti di autoveicoli e motoveicoli in transito nel territorio del Comune di Arenzano (esclusi i veicoli in dotazione al Gestore, quelli dei Comuni o delle Aziende Municipalizzate o Speciali, o per questi Enti operanti), che trasportano i suddetti rifiuti, provenienti da attività edilizie, di demolizione o di scavo, sono tenuti a munirsi di una autocertificazione, secondo le indicazioni del competente ufficio comunale.
- 2) Tale autocertificazione deve comunque contenere :
 - provenienza dei residui o rifiuti ;
 - data, ora e luogo di inizio trasporto ;
 - luogo di destinazione degli stessi ;
 - data e ora dell'avvenuto deposito o smaltimento.
- 3) Detta documentazione deve essere esibita a richiesta degli organi di controllo durante il trasporto e deve essere conservata per un anno dalla data dell'avvenuto deposito o smaltimento per eventuali ulteriori controlli.
- 4) Le modalità indicate nel presente articolo, si applicano anche al trasporto dei rifiuti solidi urbani ingombranti di cui all'art. 14 del presente Regolamento e al trasporto dei rifiuti derivanti da cave e cantieri di cui all'art. 44 del presente Regolamento.

ART. 50

RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI OBBLIGHI DEI PRODUTTORI

- 1) Chiunque intenda avviare un'attività produttiva che possa generare rifiuti speciali e speciali pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di concessione per la costruzione di nuovi stabilimenti o per le eventuali ristrutturazioni indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti.

- 2) Il Comune ha facoltà di richiedere ai produttori di esibire le convenzioni stipulate con ditte debitamente autorizzate e la documentazione comprovante l'effettivo avvenuto smaltimento per un periodo di cinque anni precedenti la richiesta.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 51
SANZIONI

- 1) Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di smaltimento rifiuti, si applicano sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dalla Legge 689/81, nell'ambito dei limiti minimo e massimo di sotto specificati :
 - per violazioni alle norme dell'art. 12 : conferimento dei rifiuti nei cassonetti fuori degli orari stabiliti o non adeguatamente confezionati : da £.20.000 a £.150.000
 - per violazione alle norme dell'art. 15 : spostamento dei contenitori dalle posizioni individuate dal Gestore : da £.50.000 a £.400.000
 - per violazione alle norme degli articoli 31 e 36 : conferimento nei contenitori predisposti dal Gestore di rifiuti impropri :
 - o rifiuti urbani o assimilati : da £.50.000 a £.400.000
 - o rifiuti urbani pericolosi : da £.100.000 a £.800.000
 - o rifiuti speciali : da £.100.000 a £.800.000
 - o rifiuti speciali pericolosi : da £.200.000 a £.2.100.000
 - per violazione alle norme dell'art. 40 : divieto di distribuire volantini : da £.40.000 a £.120.000
 - per violazioni alle norme dell'art. 42 : smaltimento di rifiuti attraverso pozzetti stradali :
 - o rifiuti urbani : da £.20.000 a £.200.000
 - o rifiuti speciali : da £.200.000 a £.1.200.000
 - o rifiuti speciali pericolosi : da £.400.000 a £.2.100.000
 - per violazione alle norme dell'art. 44 contravvenzione al divieto di sporcare il suolo con lordure di animali : da £.50.000 a £.200.000
 - per violazioni all'ordinanza sindacale di cui all'art. 23, 1° comma : conferimento al di fuori dagli appositi contenitori dei rifiuti destinati alla raccolta differenziata : da £.50.000 a £.200.000
 - per violazioni alle norme dell'art. 37 : obbligo dei gestori di esercizi pubblici di tenere pulite le aree di rispettiva pertinenza : da £.50.000 a £.200.000
 - per violazione alle norme dell'art. 38 : obbligo degli appartenenti a spettacoli viaggianti di mantenere pulite le aree occupate durante e dopo l'uso delle stesse : da £.50.000 a £.200.000
 - per violazioni alle norme dell'art. 49 : obbligo di autocertificazione in caso di trasporto di rifiuti inerti : da £.50.000 a £.200.000.

ALLEGATO

- Punto 1.1. Deliberazione Comitato Interministeriale 27.07.1984 - Rifiuti speciali assimilati agli urbani :
 - imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili) ;
 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili) ;
 - sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane ;
 - cassette, pallets ;
 - accoppiati quale carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili ;
 - frammenti di manufatti di vimini e di sughero ;
 - paglia e prodotti di paglia ;
 - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura ;
 - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile ;
 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta ;
 - feltri e tessuti non tessuti ;
 - pelle e similpelle ;
 - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali ;
 - resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali ;
 - imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili ;
 - moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere ;
 - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica, plastica e simili) ;
 - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati ;
 - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili ;
 - nastri abrasivi ;
 - cavi e materiale elettrico in genere ;
 - pellicole e lastre fotografiche e radiografie sviluppate ;
 - scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimentari deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili ;
 - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili) ;
 - residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.

- Punto 1.3. Deliberazione Comitato Interministeriale 27.07.1984 - Rifiuti urbani pericolosi :
 - batterie e pile ;
 - prodotti e relativi contenitori, etichettati con il simbolo “T” e/o “F” ;
 - prodotti farmaceutici.